



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

**Direzione Dipartimento di Sanità Pubblica**

Direttore: Dott.ssa Raffaella Angelini

Rif. SUAP n. 1834/2022

Rif. RER PG.2022.1160763

Spett.le

**Sportello Unico Attività Produttive**

**Unione della Romagna Faentina**

Piazza Rampi, 7 – Faenza

[pec@cert.romagnafaentina.it](mailto:pec@cert.romagnafaentina.it)

**ARPAE Ravenna**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

[aora@cert.arpa.emr.it](mailto:aora@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto**      **CAVIRO EXTRA S.P.A. - procedimento unico di variante art. 53 LR 24/2017 con valutazione di assoggettabilità a VIA (screening) per realizzazione di impianto per la produzione di acido tartarico naturale e annessa tettoia di stoccaggio fecce d'uva a Faenza in via Convertite n. 8**

È stato condotto da parte dei Servizi di questo Dipartimento l'esame del progetto, della documentazione tecnica allegata all'istanza di cui all'oggetto.

Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto, per quanto di competenza di questo servizio, riguardo la variante urbanistica ai sensi dell' art. 53 LR 24/2017 comprensiva di permesso di costruire non si riscontrano pareri ostativi.

In merito alla valutazione di assoggettabilità a VIA non si riscontrano pareri ostativi.

Si rappresenta alla azienda che, sebbene non riguardi le procedure di cui in oggetto, poiché il progetto prevede delle modifiche dell'assetto impiantistico, ai sensi del comma 1 dell'art.67 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ne dovrà dare comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio al quale devono essere comunicati *i seguenti elementi informativi: a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.*

Si rappresenta anche che, alla luce delle modifiche impiantistiche realizzate dovrà essere rivalutata preliminarmente, ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione del rischio chimico con indicazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori eventualmente adottare. Tale valutazione dovrà essere trasmessa all'organo di vigilanza competente per territorio unitamente alla comunicazione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 81/2008 sopra citata.

Distinti saluti

Il Dirigente Ingegnere  
Ing. Francesco Basile

Il Dirigente Medico  
Dott. Marco Golfera